

R.G. n. 20-1/ 2022 P.U.

n. 1/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Como
Sezione I Civile - Fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:

Presidente.

Giudice

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa da:

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato il 24.10.2022 da

richiamato il decreto del del G.U., con concessione di termine fino al 15.12.2022 "alla ricorrente e al professionista OCC per integrare, ciascuno pariteticamente, la domanda e soprattutto la relazione, tanto in parte argomentativa quanto in parte documentale -in relazione a tutti i punti indicati-, o per rinunciare alla domanda, da parte della ricorrente";

preso atto del riscontro reso in data 14.12.2022 dalla ricorrente, ed in allegato (sub.doc.13) la relazione di riscontro del professionista con funzioni di

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuto che nonostante le permessi informative emersi, con particolare riferimento:

- a precedente ricorso a procedura prevista dalla legge 3/2012 (ma non infraquinquennale);
- a presunto errore materiale nell'indicazione del valore del patrimonio mobile registrato;
- a l'omessa inventariazione del patrimonio mobiliare, successivamente oggetto di atto dispositivo (dedotta donazione);
- all'erronea indicazione del patrimonio immobiliare, già non più nella disponibilità della ricorrente al momento della presentazione della domanda (24.10.22), essendo il decreto di trasferimento stato emesso il 19 luglio 2022 (vds. all.21)

e pur persistendo criticità, come in riferimento all'ammontare delle spese prededucibili appostate, rispetto al quale residua un controllo del Tribunale, e i poteri del Giudice Delegato per tutto il corso della

procedura (richiamando sin d'ora, in ordine alla dedotta insindacabilità del compenso professionale del legale da parte del Giudice, il carattere facoltativo della nomina di lega e (art. 269 co.1 c.c.l.) nonché il rispetto del *a par condicio creditorum*);

nondimeno ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del debitore, a sua domanda, sussistendone tutt' i requisiti, in quanto:

1. sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Como, essendo residente a in
22.9.2022: si rileva a riguardo che (art. 28 C.C.I., "il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda" è irrilevante ai fini della competenza;
2. sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per i casi di crisi o insolvenza;
3. al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
4. sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV né domande di sovraindebitamento ex lege 3/2012 negli ultimi cinque anni;
5. è rinvenibile, nella fattispecie, una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionali rese dal debitore nel ricorso; Si rileva a riguardo come sia stata delineata l'eziologia della condizione di attuale sovraindebitamento (attività imprenditoriale in forma di impresa individuale infruttuosa e motivi di salute personale).

rilevato che a fronte di passivo di circa 270.647,83 -di cui euro 40.707,82 per crediti chirografari ed euro 229.940,01 per crediti privilegiati- (oltre alle spese per liquidatore e per legale da riquantificarsi) il debitore propone di mettere a disposizione:

- l'importo di € 114.000, pari al suo valore di aggiudicazione in sede di gara in procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di _____ ma trattasi di immobile già sottratto alla titolarità della ricorrente a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento;
- € 500,00 (importo per come qualificato) dato dal valore indicativo di possibile vendita del furgone _____
- € 1.800,00 a titolo di disponibilità fornita da terzo _____ compagno del a ricorrente)-nella misura di € 50,00 al mese per tre anni di durata della procedura- a titolo sostitutivo dell'attivo di cui i creditori sono stati privati con l'atto dispositivo (donazione) dei beni mobili, la maggior parte dei quali per altri imprevedibili

predato che dovrà essere inoltre messa a disposizione una quota del proprio eventuale reddito mensile futuro (attualmente la ricorrente è disoccupata, ha cessato di percepire la NASPI ed è iscritta alle liste di collocamento), qualora generato, per la durata della procedura (il liquidatore depositerà istanza con parere

motivato sul punto, non appena avrà contezza del percipimento di stipendio, che dovrà essere immediatamente comunicato dalla ricorrente);

ritenuto concedibile il trattenimento per sé e famiglia della parte necessaria ai bisogni di vita per una sposa mensile che verrà determinata da G.D su istanza, trattenibile solo allorché la ricorrente inizierà a generare reddito, e dunque non da ora ma a seguito istanza del liquidatore;

ritenuto pertanto che, pur non ignorando i profili di criticità sindacati, meritevoli di attenzione anche relativamente al prosieguo della procedura, nondimeno sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI;

letta l'art.270 CCI e richiamati gli artt. 2 e 269 C.C.I.

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **P.Q.M.** con residenza a far data dal

NOMINA Giudice Delegato

NOMINA liquidatore l'OCCP

autorizza il liquidatore ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale

Dispone che il liquidatore presenti le opportune istanze al G.D. tra le altre nell'ipotesi di individuazione del reddito da mettere a disposizione in ipotesi di sopravvenuta percezione di stipendio e del minimo vitale da accontare in favore della ricorrente;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali nonché dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

richiama l'applicazione dell'articolo 10, comma 3 C.C.I.,

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dichiara la presente sentenza titolo esecutivo, che deve essere posta in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito Internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Como il 19 dicembre 2022:

Il Giudice est.

30 DIC 2022

Il Presidente